



D. Lgs. 81 del 9.4.2008

(S.O. al 108 G.U. n. 101 del 30-4-2008)

COSA CAMBIA RISPETTO ALLA VECCHIA NORMATIVA

TITOLO IV – CAPO II COSTRUZIONI E LAVORI IN QUOTA

Sezione II – Disposizioni di carattere generale

Viabilità nei cantieri - Art 108 (ex art 4/164)

La viabilità deve essere sicura per persone e veicoli
(riferimento Allegato XVIII punto 1)

- Rampe di accesso con solida carreggiata di pendenza adeguata;
- Accesso pedonale indipendente da quello carrabile;
- Se la separazione è impossibile la larghezza delle rampe deve lasciare un franco di 70 cm oltre l'ingombro dei veicoli.

€ 500



Recinzione del cantiere - Art 109

Il cantiere deve essere recintato per impedire l'accesso agli estranei ai lavori

€ 500

Attrezzature per lavori in quota - Art 111 (ex art 36bis/626)

8 – Il datore di lavoro dispone che sia vietato assumere e somministrare bevande alcoliche ai lavoratori addetti ai lavori in quota

€ 500

Idoneità delle opere provvisionali - Art 112 (ex art 7/164)

2 – Prima del reimpiego di qualsiasi tipo di ponteggio si deve provvedere alla verifica degli elementi per eliminare quelli non più idonei (riferimento Allegato XIX, ex circolare 46/2000)

€ 1.250

Scale - Art 113

10 – E' ammessa deroga alle disposizioni di carattere costruttivo per le scale a pioli semplici, ad elementi innestati e doppie purché conformi all'Allegato XX sulla conformità e le procedure di certificazione

€ 500

Sistemi di protezione cadute dall'alto - Art 115

1 - Fermo restando la priorità sulle protezioni collettive, se necessario avvalersi di sistemi di protezione individuale questi devono essere composti di diversi elementi quali ad esempio:

- a) Assorbitori di energia;
- b) Connettori;
- c) Dispositivi di ancoraggio;
- d) Cordini;
- e) Dispositivi retrattili;
- f) Guide o linee vita flessibili;
- g) Guide o linee vita rigide;
- h) Imbracature;

- Il Sistema deve essere certificato per l'uso specifico;
- Deve garantire una Caduta Libera massima di 1,5 metri;
- Con dissipatore la Caduta Libera può arrivare a 4 metri;
- Il cordino deve essere assicurato direttamente o con un connettore al punto di ancoraggio o alla linea vita

€ 500

Lavori in prossimità di parti attive - Art 117

Quando si deve operare in prossimità di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive deve essere adottata almeno una delle seguenti precauzioni

- Messa fuori tensione ed in sicurezza della parte attiva;
- Disporre ostacoli che ne impediscano il raggiungimento;
- Mantenersi a distanza di sicurezza con persone, macchine, ponteggi;



€ 3.000

L'allegato IX non viene qui citato ma fornisce indicazioni sulle distanze di sicurezza dalle parti elettriche attive non protette

Un (kV)	Distanza minima consentita (M)
≤ 1	3
10	3,5
15	3,5
132	5
220	7
380	7

Lavori in prossimità di linee elettriche Art 11 DPR 164/56

Non è più fissa la distanza minima di 5 m dalle linee elettriche aeree

Comparazione degli altri articoli della Sezione II

NORME PRECEDENTI	D.LGS. 81/08
Art 5/164 - Luoghi di transito	Art 110
Art 6/164 - Fosse della calce	Scomparso
Art 16/547 - Scale fisse a gradini	Art 113.1
Art 17/547 - Scale a pioli di altezza superiore a metri 5	Art 113.2
Art 18/547, 8.2/164 e 8.3/164 - Scale semplici a mano	Art 113.3
Art 8.7/164 e 8.8/164 - Scale a mano	Art 113.4
Art 19/547 - Sbandamento delle scale	Art 113.5
Art 36ter.1/626 - Stabilità delle scale a pioli	Art 113.6
Art 36ter.2/626 - Utilizzo scale a pioli	Art 113.7
Art 20/547 - Utilizzo scale portatili composte	Art 113.8
Art 21/547 - Scale doppie	Art 113.9

Comparazione degli altri articoli della Sezione II

NORME PRECEDENTI	D.LGS. 81/08
Art 9/164 - Protezione dei posti di lavoro	Art 114 non è più specificata l'altezza della protezione da realizzare (≤ 3 m da terra)
Art 36quinqies/626 Sistemi di accesso e posizionamento mediante funi	Art 116

Sezione III – Scavi e fondazioni

Pozzi scavi e cunicoli - Art 119 (ex art 13/164)

7. Nei lavori all'interno di pozzi e cunicoli deve essere prevista una adeguata assistenza dall'esterno. Le dimensioni devono permettere il recupero di un lavoratore infortunato privo di sensi.



€ 1.250

Comparazione degli altri articoli della Sezione III

NORME PRECEDENTI	D.LGS. 81/08
Art 12/164 - Splanteamento e sbancamento	Art 118
Art 14/164 - Deposito di materiali in prossimità degli scavi art. 14	Art 120
Art 15/164 - Presenza di gas negli scavi	Art 121

Sezione IV – Ponteggi e impalcature in legname

Ponteggi ed opere provvisionali - Art.122 (ex art 16/164)

Allegato XVIII, punto 2.1.3.3 – TRAVERSI (ex art 22/164)

I traversi devono essere posti a distanza max 1,2 m. E' concesso un aumento fino a 1,8 m se l'impalcato ha un modulo di resistenza di 1,5 volte superiore a quello di tavole 4x20 poggiate su traversi distanti 1,2 m. Tale scopo è ottenibile ad esempio con tavole 4x30 o 5x20.



€ 1.250

Allegato XVIII, punto 2.1.4.2 – INTAVOLATI (ex art 24/164)

Le tavole devono poggiare sempre su almeno 3 traversi.

Prima i traversi su cui poggiare erano 4 (art.23 DPR164/56)



Comparazione degli altri articoli della Sezione IV

NORME PRECEDENTI	D.LGS. 81/08
Art 16/164 - Ponteggi ed opere provvisionali	Art 122
Art 17/164 - Montaggio e smontaggio opere provvisionali	Art 123
Art 18/164 - Deposito di materiali sulle impalcature	Art 124
Art 19/164 - Collegamenti delle impalcature	All. XVIII punto 2.1.1
Art 20/164 - Disposizione dei montanti	Art 125
Art 21/164 - Correnti	All XVIII punto 2.1.2
Art 24/164 - Parapetti	Art 126
Art 25/164 - Ponti a sbalzo	Art 127
Art 26/164 - Mensole metalliche	All XVIII punto 2.1.7
Art 27/164 - Sottoponti	Art 128
Art 28/164 - impalcature nelle costruzioni in conglomerato cementizio	Art 129
Art 29/164 - Andatoie e passerelle	Art 130

Sezione V – Ponteggi fissi

Autorizzazione costruzione ponteggio Art 131 (ex art 30/164)

3. Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale oltre alla normale autorizzazione può attestare, a richiesta ed a seguito di esame della documentazione tecnica, la rispondenza del ponteggio già autorizzato alle norme:

- UNI EN 12810 – Ponteggi di facciata realizzati con elementi prefabbricati (dal 1.11.2004 sostituisce la norma UNI HD 1000)
- UNI EN 12811 – Attrezzature provvisorie di lavoro
- UNI EN 74 – Giunti, spinotti e basette per ... ponteggi



4. Possono essere autorizzati ponteggi con qualsiasi interesse tra i montanti della stessa fila se le prove di carico garantiscono il grado di sicurezza previsto dalle norme di buona tecnica



5. L'autorizzazione è soggetta a rinnovo ogni 10 anni



7. Il Ministero ... si può avvalere della ISPESL per fare verifiche presso il costruttore



Progetto - Art 133 (ex art 32/164)

1. Il progetto è obbligatorio per:

- Ponteggi di altezza superiore a 20 metri;
- Ponteggi di configurazione strutturale diversa da quelle della relazione di calcolo e dai relativi schemi di impiego;
- Altre opere provvisorie costituite da elementi metallici o non;
- Ponteggi di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi
- Castelli per elevatori (all.XVIII punto 3.1.3);



€ 500

Documentazione - Art 134 (ex art 33/164)

1. Nel cantiere in cui è presente il ponteggio deve essere presente:

- Autorizzazione Ministeriale;
- Istruzioni e schemi di montaggio (libretto ponteggio);
- Pi.M.U.S. in caso di lavori in quota;



2. Le modifiche al ponteggio devono essere riportate subito sul disegno e devono restare nell'ambito degli schema-tipo che ne giustificano l'esenzione dall'obbligo del calcolo.

€ 500

Montaggio e smontaggio - Art 136 (ex art 36quater/626)

6. Il datore di lavoro assicura che il ponteggio sia montato
- Sotto la diretta sorveglianza di un preposto;
 - A regola d'arte;
 - Conformemente al PIMUS:
 - Ad opera di lavoratori formati;



€ 1.250

Norme particolari (solo x ponteggi fissi) - Art 138 (ex art 38/164)

- 2 Le tavole del piano di calpestio possono distare 30 cm dalla muratura (anziché 20 come nei ponteggi in legname);
- 5.a L'altezza dei montanti deve superare di almeno 1 m l'ultimo impalcato o il piano di gronda (anziché 1,20);
- 5.b Impalcato, ponti di servizio, passerelle ed andatoie possono avere un parapetto alto 95 cm rispetto al piano di calpestio (anziché 1 m)
- 5.c Impalcato, ponti di servizio, passerelle ed andatoie possono avere un fermapiè alto 15 cm rispetto al piano di calpestio (anziché 20 cm)
- 5.d Può essere omesso il sottoponte se ciò è previsto negli schema-tipo del libretto del ponteggio con autorizzazione ministeriale



€ 500

Allegato XVIII - 2.2 ponteggi in altro materiale

Non richiamato dal testo normativo !

- 2.2.1.2 – la basetta di appoggio dei montanti deve avere dimensioni adeguate (anziché di sezione minima 18 volte il poligono ...)
- 2.2.1.3 – E' possibile omettere la controventatura trasversale a condizione che i collegamenti realizzino una adeguata rigidezza angolare

Comparazione degli altri articoli della Sezione V

NORME PRECEDENTI	D.LGS. 81/08
Art 31/164 - Relazione tecnica	Art 132
Art 34/164 - Marchio del fabbricante	Art 135
Art 37/164 - Manutenzione e revisione	Art 137

Sezione VI – Ponteggi movibili

Ponti su ruote a torre - Art 140

4 – E' ammessa deroga all'obbligo di ancorare il trabattello alla costruzione almeno ogni 2 piani, a condizione che il trabattello sia conforme a quanto previsto dall'allegato XXIII (conformità alla UNI EN 1004, certificazione del costruttore del superamento delle prove di rigidità, ecc)



€ 500

Comparazione degli altri articoli della Sezione VI

NORME PRECEDENTI	D.LGS. 81/08
Art 51.1/164 - Ponti su cavalletti	Art 139 (I restanti commi contenenti i requisiti tecnici si trovano all'allegato XVIII punto 2.2.2)
Art 52/164 - Ponti su ruote a torre e sviluppabili a forbice	Art. 140 -Integrazioni tecniche contenute all'allegato V Parte II punto 4.2 e All. XXIII. (Deroghe)

Sezione VII – Costruzioni edilizie

Disarmo delle armature - Art 145 (ex art 67/164)

1 – Il disarmo di armature complesse (grandi opere come centine per ponti ad arco, coperture ad ampia luce, ecc) per le quali è necessario il progetto, deve essere effettuato con cautela da lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste. sotto la diretta sorveglianza del capocantiere e sempre dopo che il direttore lavori abbia dato l'autorizzazione




€ 3000

Comparazione degli altri articoli della Sezione VII


NORME PRECEDENTI	D.LGS. 81/08
Art 63/164 - Strutture speciali	Art 141
Art 64/164 - Costruzioni di archi volte e simili	Art 142
Art 65/164 - Posa delle armature e delle centine	Art 143
Art 66/164 - Resistenza delle armature	Art 144
Art 68/164 - Difesa delle aperture	Art 146 - Definizione di parapetto normale Allegato IV punto 1.7.2.1
Art 69/164 - Scale in muratura	Art 147
Art 70/164 - Lavori speciali	Art 148
Art 9/494 all IV sez II.3 – Paratoie e cassoni	Art. 149

Sezione VIII – Demolizioni

Ordine delle demolizioni - Art 151 (ex art 72/164)

-  1 – Le demolizioni devono essere eseguite sotto la sorveglianza di un preposto (tolto il vincolo di procedere dall'alto verso il basso) € 1.250
- 2 – La successione dei lavori deve risultare da apposito programma nel POS tenendo conto del PSC, se presente (tolto il limite delle importanti ed estese demolizioni) € 500

Misure di sicurezza - Art 152 (ex art 73/164)


-  3 – Durante le opere di demolizione, l'obbligo di allestire ponti di servizio ed il divieto di far lavorare gli operai sui muri in demolizione non sussistono quando trattasi di muri di altezza inferiore a 2 m (prima era 5 m con il vincolo di utilizzare le cinture di sicurezza tra i 2 ed i 5) € 500

Comparazione degli altri articoli della Sezione VIII


NORME PRECEDENTI	D.LGS. 81/08
Art 71/164 - Rafforzamento delle strutture	Art 150
Art 74/164 - Convogliamento del materiale di demolizione	Art 153
Art 75/164 - Sbarramento della zona di demolizione	Art 154
Art 76/164 - Demolizioni per rovesciamento	Art 155 - È stato eliminato il comma 4 che consentiva la demolizione per scalzamento dell'opera
Art 80/164 - Collaudi e Verifiche periodiche	Art 156 Verifiche

Capo I – Misure per la salute e sicurezza

Obblighi dei datori di lavoro - Art 96 (ex art 9/494)

- 1.a Adottano le misure previste nell'allegato XIII;
1.b Predispongono l'accesso e la recinzione del cantiere;
1.d Curano la protezione dei lavoratori contro le influenze atmosferiche che possono compromettere la loro sicurezza e la loro salute
- 
- € 3000

Allegato XIII (ex All. IV DLgs 494/96)

- 1 Spogliatoi sufficientemente ampi, riscaldati d'inverno, con panche e armadietti chiudibili a chiave per ogni lavoratore
2 Docce riscaldate d'inverno, pulite, dotate di acqua calda, sapone, ecc. Minimo 1 doccia ogni 10 lavoratori in cantiere;
3 Lavabi con acqua corrente, sapone, ecc. 1 ogni 5 lavoratori in cantiere
- 

€ 3000

Allegato XIII (ex All. IV DLgs 494/96)

3 Gabinetti 1 ogni 10 lavoratori in cantiere, se usati i WC devono garantire condizioni di igiene. Se lo spazio in cantiere non consente l'allestimento di gabinetti e in prossimità sono presenti strutture aperte al pubblico che ne sono dotate è possibile convenzionarsi con loro. Copia della convenzione deve essere presente in cantiere

4 Refettori puliti, riscaldati, con sedie e tavoli, dotati di acqua potabile. I lavoratori devono poter scaldare e conservare le vivande in condizioni di igiene. Divieto di fumare.

5 Monoblocchi prefabbricati utilizzati come spogliatoi o refettori di altezza minima 2,4 m areati ed illuminati in modo naturale

6 Utilizzo di caravan e roulotte come servizi igienico assistenziali solo ad inizio cantiere e massimo per 5 giorni. Possono integrare i servizi esistenti nei cantieri stradali di rilevante lunghezza e con brevi lavori nelle singole postazioni.

€ 3000



Ponti sospesi

Gli articoli dal **39 al 50 DPR 164/56**, che trattano la sicurezza dei lavori su ponti sospesi, sono:

- transitati **nell'allegato 5** "requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro...." Parte II al punto 4.4 in quanto attrezzature di lavoro adibite al sollevamento di persone
- e citati **all'allegato VII** in quanto attrezzatura soggetta a verifica biennale

Scala aerea

Gli articoli **53 e 54 del DPR 164/56** “scale aeree su carro / manovre scale aeree” sono:

- transitati **nell'allegato 5** “requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro....” Parte II al punto 4.3.

Trasporto materiali

DPR 164/56	D.Lgs 81/08
Art. 55	Allegato XVIII punto 3.1
Art. 56	Allegato XVIII punto 3.2
Art. 57	Allegato XVIII punto 3.3 e Allegato V parte 2° punto 3.3.1
Art. 58	Allegato V parte 2° punto 3.3.2
Art. 59	Allegato XVIII punto 3.4
Art. 60	Allegato V parte 2° punto 3.3.3
Art. 61	Allegato V parte 2° punto 3.3.4
Art. 62	Allegato V parte 2° punto 3.3.5

Salute dei lavoratori

Per le installazioni igienico assistenziali nei cantieri le norme da prendere in considerazione si trovano nell'allegato XIII "Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere" così come indicato dall'art. 96 comma 1 lettera a) Obblighi del datore di lavoro

sanzioni

Tutto il capo 2 del titolo IV è sanzionato al capo 3 (artt. 157 – 160) ai sensi del D.Lgs. 758/94 in quanto sono previste le pene alternative dell'arresto e dell'ammenda.